

Protocollo: 237/GM/mb

Roma, 18 novembre 2014

Oggetto: *Infortunio in itinere: la sentenza della Corte di Cassazione n. 22154 del 20 ottobre 2014*

Ai Presidenti
ai Direttori Generali
ai Direttori del Personale
ai RSPP
ai RLS
delle Imprese associate a
Federambiente
e, p.c. Al CdA della Fondazione
Al Consiglio Direttivo di
Federambiente
Alla Confservizi – Asstra-
Federambiente - Federutility
Alle Associazioni regionali
Alle Federazioni
A Fonservizi
A Utilitatis
Alle Ater del Veneto
Alle OO.SS. territoriali

Loro sedi

Con l'art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il legislatore ha regolamentato l'ipotesi dell'infortunio in itinere. A titolo esemplificativo, si considera infortunio in itinere quello occorso alle persone assicurate durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, "anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato". Sul carattere "necessitato" all'uso del mezzo di locomozione privato, l'Inail ha poi precisato che sussiste per l'assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto, per l'incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi, e per la non percorribilità a piedi del tragitto.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22154 del 20 ottobre 2014, ha ribadito il principio, in materia di infortunio in itinere, che l'uso del mezzo proprio da parte del lavoratore è una scelta che aumenta il rischio di subire infortuni e, pertanto, va considerata con particolare rigore. Nel contesto della sentenza viene precisato che l'infortunio occorso nel tragitto che separa l'abitazione dal luogo di lavoro è indennizzabile solo se sussistono contemporaneamente tre condizioni:

- il percorso seguito al momento dell'infortunio deve essere quello normalmente praticato per recarsi al lavoro;
- non devono esistere ragioni personali per la scelta del percorso o di orari non collegabili alla prestazione lavorativa;



- deve essere provata la necessità del veicolo privato, tenuto conto degli orari d'ingresso al lavoro e di quelli dei servizi pubblici di trasporto.

L'orientamento dei giudici della Suprema Corte, in materia di infortunio in itinere, assume un ruolo di primaria importanza nel definire i limiti entro i quali debba operare la copertura assicurativa, escludendo l'indennizzabilità dell'evento se emerge che il lavoratore avrebbe potuto fare ricorso al mezzo di locomozione privato.

Con i migliori saluti.

Il Direttore
Dr. Giuseppe Mulazzi

